X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

- 7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.
- 7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.
- 7-00822 Taranto: Problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla materia dei posteggi su aree pubbliche.
- 7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante

. Cook I disadili imiliante a latore adi commercio amodiante.	
7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante (Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00822, n. 8-00144, n. 8-00145, n. 8-00146 e n. 8-00147)	77
ALLEGATO 1 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	84
ALLEGATO 2 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	86
ALLEGATO 3 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	88
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	90
7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148)	80
ALLEGATO 5 (Risoluzione approvata dalla Commissione)	92
7-00819 Benamati: Problematiche connesse al costante aumento dei canoni commerciali di locazione (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione)	81
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni ed altri (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio)	81

RISOLUZIONI

Martedì 3 novembre 2015. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

7-00822 Taranto: Problemi organizzativi connessi alla piena operatività dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con particolare riferimento alla materia dei posteggi su aree pubbliche.

7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.

7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante.

(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione delle risoluzioni n. 7-00822, n. 8-00144, n. 8-00145, n. 8-00146 e n. 8-00147).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2015.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo impegno della parte dispositiva della risoluzione Della Valle n. 7-00475; accoglie il secondo impegno purché riformulato nei seguenti termini: « a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore ».

Ivan DELLA VALLE (M5S) accetta la proposta di riformulazione del secondo impegno della risoluzione a sua prima firma. Osserva che tutte le risoluzioni in discussione, ad eccezione della risoluzione Taranto n. 7-00822, recano un impegno ad escludere la categoria del commercio ambulante dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Chiede per quali motivi il Governo non abbia ritenuto di assumere questo impegno.

La sottosegretaria Simona VICARI osserva che l'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata è stata frutto di un lungo e delicato confronto, a livello sia nazionale sia locale, che ha permesso di raggiungere una soluzione condivisa, rispettosa della direttiva che garantiva in sede di applicazione criteri equi di concessione dei posteggi. In ogni caso il Governo continuerà a monitorare la situazione, anche attraverso un confronto con il tavolo che sarà istituito presso il MiSE.

Ritiene di non poter assumere *tout* court l'impegno di escludere la categoria

degli ambulanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein, ma assicura che seguirà con concretezza i futuri sviluppi, concentrandosi sulle possibili esigenze e criticità attuative dell'intesa e sulle altre esigenze del settore.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottolinea che, tra i Paesi europei, solo l'Italia e la Spagna hanno esteso l'applicazione della direttiva Bolkestein anche al commercio ambulante.

La sottosegretaria Simona VICARI sottolinea come il nostro Paese abbia un sistema di commercio ambulante con caratteristiche del tutto peculiari di cui bisogna tenere conto. Non vi sono spazi pubblici dedicati al commercio ambulante, per questo motivo l'Italia è stata costretta a recepire la direttiva servizi anche in questo settore.

Ivan DELLA VALLE (M5S) sottolinea che proprio per queste ragioni il Governo avrebbe dovuto affrontare la questione con maggiore prudenza. Si tratta di una problematica che potrà dare origine ad un notevole contenzioso a livello europeo e che, sul piano nazionale, costringerà i singoli comuni ad un lavoro abnorme in quanto si troveranno a gestire i bandi per circa 5 mila posteggi/giorno. Ritiene che le associazioni di categoria che hanno sottoscritto l'intesa del 2012 abbiano fatto in primis i propri interessi e non quelli degli ambulanti in quanto si troveranno a gestire, al posto di comuni e regioni, le modalità applicative dell'intesa medesima. Rileva altresì che i criteri individuati nell'intesa del 2012 si applicheranno solo fino al 2029 e che dopo questo termine non sussistono elementi di certezza per il commercio ambulante.

Marco DA VILLA (M5S) chiede che la risoluzione Della Valle n. 7-00475 sia posta in votazione per parti separate.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione respinge il primo impegno della parte dispositiva ed approva le premesse e il secondo impegno, come riformulato, della risoluzione che assume il numero 8-00144 (vedi allegato 1).

Marco RONDINI (LNA) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Allasia n. 7-00804.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione Allasia n. 7-00804; accoglie il terzo impegno, purché sia riformulato nei seguenti termini: « a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore ».

Marco RONDINI (LNA) accetta la riformulazione proposta al terzo impegno della parte dispositiva della risoluzione Allasia e ne chiede la votazione per parti separate.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo e il secondo impegno e approva le premesse e il terzo impegno, come riformulato, della risoluzione Allasia che assume il numero 8-00145 (vedi allegato 2).

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie tutti gli impegni della risoluzione Taranto n. 7-00822.

Luigi TARANTO (PD) osserva che tutte le associazioni di categoria hanno confermato il loro interesse alla modifica dell'attuale quadro giuridico di riferimento. Alcune delle associazioni maggiormente rappresentative del settore hanno sottolineato che, finché non sia acclarata e non sia data certezza alla prospettiva di mutamento del quadro giuridico, è ragionevole concentrarsi sull'attuazione dell'intesa

del 2012 che, all'interno del recepimento della direttiva Bolkestein, ha fornito alla categoria alcuni elementi di certezza sia in termini di durata delle concessioni sia di apprezzamento dei criteri di professionalità e di anzianità di servizio sul posteggio. Sottolinea che la risoluzione a sua prima firma è concentrata sull'interesse all'approfondimento del mutamento del quadro giuridico e, nel contempo, è volta al governo degli accordi raggiunti in sede di Conferenza unificata nel 2012 proprio per fare fronte nel tempo ai problemi organizzativi che ha sollevato nel suo intervento il collega Della Valle, il quale ha evidenziato l'impatto che ciò avrà sull'attività amministrativa di comuni e regioni. Osserva che l'attività amministrativa nell'ordinamento italiano non è delegabile ad libitum in favore delle associazioni di categoria, pertanto non riesce a comprendere su quali fondamenti giuridici poggi la considerazione circa una loro gestione preferenziale per il rinnovo delle gare. Sottolineato che l'intesa è stata realizzata nel 2012 e che nel 2017 i posteggi andranno a gara, ritiene opportuno prepararsi adeguatamente a gestire l'operazione. Ringrazia quindi il Governo per avere accolto l'impegno a promuovere l'attivazione del tavolo di lavoro per risolvere i problemi organizzativi evidenziati nel corso della discussione, sottolineando positivamente che il Governo accetta anche l'impegno a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di discussione e di approfondimento del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche, che è cosa diversa dal dire che ci si può impegnare a escludere la categoria degli ambulanti dall'applicazione della direttiva Bolkestein. Il Governo riconosce pertanto la necessità di monitoraggio e di approfondimento delle modalità di recepimento della direttiva.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo.

La Commissione approva quindi la risoluzione Taranto n. 7-00822.

La sottosegretaria Simona VICARI non accoglie il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione Polidori 7-00830; accoglie il terzo e il quarto impegno della risoluzione, purché siano riformulati nei seguenti termini: « a promuovere un confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59/2010, siglata in data 5 luglio 2012, per una maggiore tutela degli interessi della categoria e del settore»; accoglie il quinto impegno della risoluzione, purché riformulato nei seguenti termini: « ad approfondire, nell'ambito del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di modalità per dare attuazione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014 ».

Catia POLIDORI (FI-PdL) accetta le riformulazioni proposte al terzo, quarto e quinto degli impegni della parte dispositiva e chiede la votazione per parti separate della propria risoluzione. Chiede altresì al Governo di tenere informato il Parlamento sull'evoluzione del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico. Osservato che bisogna chiarire bene la distinzione tra venditori ambulanti e venditori abusivi, auspica che a livello europeo sia opportunamente segnalato che il commercio ambulante rappresenta una specificità dei Paesi mediterranei e dell'Italia in particolare dove contribuisce in maniera significativa al PIL nazionale.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il primo e il secondo impegno della parte dispositiva della risoluzione e approva le premesse, il terzo e il quarto impegno, nel testo riformulato, nonché il quinto impegno, nel testo riformulato, della risoluzione che assume il numero 8-00146 (vedi allegato 3).

Luca SQUERI (FI-PdL) dichiara di aver sottoscritto la risoluzione Abrignani n. 7-00832.

La sottosegretaria Simona VICARI, non accoglie il primo impegno della risoluzione Abrignani, che chiede l'assunzione delle necessarie iniziative in sede europea affinché sia rivista la normativa di riferimento, in considerazione della posizione ripetutamente assunta dalla Commissione che non sembra lasciare spazio ad ulteriori ambiti di intervento, pur confermando la volontà del Governo ad approfondire e discutere il quadro giuridico europeo in materia. Accoglie invece il secondo impegno della risoluzione Abrignani.

Luca SQUERI (FI-PdL) accetta la riformulazione proposta alla risoluzione Abrignani n. 7-00822.

Gianluca BENAMATI (PD) dichiara l'astensione del proprio gruppo.

La Commissione approva la risoluzione Abrignani n. 7-00822, come riformulata, la quale assume il numero 8-00147 (vedi allegato 4).

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00148).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviata nella seduta del 28 ottobre 2015.

I deputati Catia POLIDORI (FI-PdL) e Luca SQUERI (FI-PdL) dichiarano di aver sottoscritto il testo riformulato della risoluzione Ricciatti.

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie l'impegno recato dalla parte dispositiva del testo riformulato della risoluzione Ricciatti.

Lara RICCIATTI (SEL) ringrazia il Governo e i colleghi di tutti i gruppi presenti in Commissione che hanno sottoscritto un testo frutto di un lavoro serio svolto dalla Commissione soprattutto attraverso il confronto con le categorie interessate. Auspica quindi che attraverso l'attivazione di un tavolo di lavoro tra le amministrazioni e le parti sociali si possa promuovere la crescita professionale della categoria degli agenti di commercio risolvendo gli annosi problemi evidenziati nella discussione della risoluzione.

La Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il numero 8-00148 (vedi allegato 5).

7-00819 Benamati: Problematiche connesse al costante aumento dei canoni commerciali di locazione.

(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2015.

La sottosegretaria Simona VICARI accoglie l'impegno recato dalla risoluzione Benamati.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la risoluzione in titolo.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 3 novembre 2015. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. C. 348-B Cenni ed altri.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Chiara SCUVERA (PD) illustra il contenuto del provvedimento in esame. Rileva l'importanza di questo intervento legislativo che mira ad istituire un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo ed alimentare, introducendo una normativa nazionale « di cornice » rispetto alle legislazioni regionali frattanto intervenute in materia. Il sistema previsto è costituito da: Anagrafe nazionale, Rete nazionale, Portale nazionale e Comitato permanente. Stato, regioni ed enti locali forniranno i dati ai soggetti che gestiscono il sistema.

Il testo è rimasto strutturato in 18 articoli. Per quanto concerne gli ambiti di competenza della X Commissione si segnalano, in particolare le modifiche relative agli articoli 3, 9, 11 e 12. Si premette che, in sede di esame al Senato, è stato modificato anche l'articolo 1, recante la definizione dell'oggetto e delle finalità sopra esposte, con la sostituzione delle parole « biodiversità agraria e alimentare » con le parole « biodiversità di interesse agricolo e alimentare», così come alle parole « risorse genetiche », sono state aggiunte le parole « di interesse alimentare ed agrario». Evidenzia questa modifica perché si ripropone in altre parti del testo approvato dal Senato, anche nelle norme di interesse della X Commissione.

L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per registrare tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica. L'iscrizione all'Anagrafe è subordinata a un'istruttoria per la verifica dell'esistenza di tutti i seguenti elementi: una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, un'adeguata conservazione in situ ovvero nell'ambito dell'azienda agricola o ex situ, l'indicazione corretta del luogo di conservazione e l'eventuale possibilità di generare materiale di moltiplicazione. Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono conservate sotto la responsabilità ed il controllo pubblico e non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto che limiti l'accesso e la riproduzione agli agricoltori. Il comma 4 prevede che siano inserite di diritto nell'Anagrafe le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o dai libri genealogici ed i registri anagrafici (di cui alla disciplina sulla riproduzione animale, legge n. 30/1991 e dal decreto legislativo n. 529/1992, attuativo della direttiva 91/ 174/UE sulle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza). Il Senato ha aggiunto, al riguardo, i tipi genetici autoctoni animali in via di estinzione secondo la classificazione FAO. Il comma 5 stabilisce che le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario iscritte nell'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico, non sono assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale ovvero ad altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione da parte degli agricoltori, compresi i brevetti di carattere industriale, e non possono essere oggetto, in ogni caso, di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali ai sensi della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali. Non sono altresì brevettabili le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario anche parzialmente derivate da quelle iscritte nell'Anagrafe, né le loro parti e componenti, ai sensi del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Il comma 6 del medesimo articolo, recante l'autorizzazione di spesa, è stato modificato in modo da prevedere che la somma di 288.000 euro, finalizzata a sopportare i costi di funzionamento dell'Anagrafe, debba intendersi ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 6 aprile 2004, n. 101.

Per quanto riguarda l'articolo 9 (Tutela delle varietà vegetali iscritte nell'Anagrafe e dei prodotti agroalimentari tutelati da marchi), l'articolo 11 (Commercializzazione di sementi di varietà da conservazione), l'articolo 12 (Istituzione degli itinerari della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato si limitano alla definizione di biodiversità con l'introduzione nella suddetta nozione delle parole « di interesse agricolo ».

Ricorda che l'articolo 9 interviene sul Codice della proprietà industriale al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 45 del Codice della proprietà industriale già dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica

L'articolo 11 interviene sulla disciplina dell'attività sementiera e, in modo particolare, sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. In sostanza, il testo estende il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.

L'articolo 12, infine, demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della

biodiversità di interesse agricolo e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche di interesse agricolo e alimentare locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, *on farm* ed

ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

7-00475 Della Valle: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, in materia di servizi del mercato interno meglio nota come « direttiva Bolkestein », reca disposizioni miranti a regolamentare la libera circolazione dei servizi tra gli Stati membri e la libertà di stabilimento delle attività economiche di servizi;

il suindicato provvedimento, recepito definitivamente dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, si configura come una direttiva-quadro, che dispone norme di portata generale nonché princìpi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità nonché i tempi di applicazione degli stessi:

in particolare, le disposizioni in questione con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;

all'articolo 16 il provvedimento irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare al comma 4 non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore l'articolo suindicato; esso però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, in-

troducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;

in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di « risorse naturali », citata dal suindicato articolo, e « posteggi in aree di mercato », tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di « risorse naturali »;

alle suindicate criticità si aggiungono ulteriori relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo provvedimento, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante:

fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, alle imprese individuali e alle società di persone, evitando in tal modo una oggettiva quanto deprecabile sperequazione – finanziaria, fiscale ed operativa – tra operatori del medesimo settore;

le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche introdotte dalla direttiva suindicata, creano un'impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative (8-00144)

dell'intesa prevista dall'articolo comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore.

« Della Valle ».

7-00804 Allasia: Revisione delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010 in materia di commercio ambulante su aree pubbliche.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, nota come « direttiva Bolkestein », in materia di servizi nel mercato interno, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, che provvede a regolare anche il settore del commercio su aree pubbliche;

le disposizioni di cui al citato decreto legislativo, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante su aree pubbliche, introducono significative restrizioni all'accesso nel settore;

l'articolo 16 (articolo 12 della direttiva europea), in particolare, oltre ad introdurre un limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili nella stessa area, stabilisce, al comma 4, il divieto di rinnovo automatico dei titoli scaduti, creando serie difficoltà agli oltre 160.000 ambulanti che operano a livello nazionale, di cui circa 10.000 soltanto nei mercati regionali;

l'equiparazione della nozione di « risorse naturali », sempre all'articolo 16, con quella di « posteggi in aree di mercato » risulta impropria ed ha avuto l'effetto di generare una forte concorrenza nel settore, questa non sostenibile per gli operatori ambulanti. Infatti, il suddetto articolo fa rientrare il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio ambulante su aree pubbliche nella nozione di « risorse naturali », assoggettandolo quindi alla procedura di selezione pubblica;

alle suddette criticità si aggiungono quelle relative all'applicazione dell'articolo 70 del citato decreto legislativo, il quale riconosce l'accesso al settore anche alle società di capitali, rischiando di mettere fuori dal mercato le piccole aziende a conduzione familiare, che fino ad oggi hanno operato nel settore rendendolo fortemente competitivo;

il 5 luglio 2012, ai sensi del comma 5, dell'articolo 70 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010. è stata adottata un'intesa in sede di Conferenza unificata per la definizione della durata e del rinnovo delle autorizzazioni; in tale intesa, in particolare, viene stabilita la durata delle autorizzazioni da 9 a 12 anni e, soltanto in prima applicazione, viene data priorità al criterio della «professionalità acquisita ». Essa, tuttavia, non supera del tutto le criticità di settore, continuando di fatto a far ricadere espressamente la fattispecie del commercio su aree pubbliche nell'ambito dell'articolo 12 della direttiva (articolo 16 del decreto legislativo n. 59 del 2010);

l'articolo 52, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ammette, a seguito di un'intesa tra i competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni e i comuni, il riesame delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, con la finalità di tutelare le aree di particolare valore culturale, anche in deroga alle eventuali disposizioni regionali in materia, nonché ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'eser-

cizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell'intesa in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012;

il proliferare degli interventi legislativi ha creato profonda incertezza per gli operatori di settore sia rispetto a quanto stabilito dalla normativa nazionale e regionale, antecedente all'adozione del decreto legislativo n. 59 del 2010, il quale ha rimesso in discussione, ad avviso dei firmatari del presente atto con una forzatura, la natura delle concessioni stesse, sia in merito all'intesa raggiunta in sede di conferenza unificata, arrecando un grave

danno economico al settore in termini di riduzione di investimenti e di perdita di competitività,

impegna il Governo

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore.

(8-00145) « Allasia, Caparini, Rondini ».

7-00830 Polidori: Iniziative a favore del commercio ambulante.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE, meglio conosciuta come « direttiva Bolkestein » recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 reca disposizioni dirette a regolare la libera circolazione dei servizi tra gli stati membri e fra l'altro provvede a dettare disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche e quindi di commercio ambulante;

gli operatori del commercio ambulante sono nel nostro Paese circa 160.000 e rappresentano quindi una realtà economica e sociale di notevole importanza, sia nei grandi, sia nei piccoli centri e forniscono, avendo costi di esercizio in genere contenuti, un utile contributo ad aumentare la concorrenza nel commercio e quindi al contenimento della dinamica dei prezzi al consumo;

il citato decreto legislativo, all'articolo 16, considera le aree pubbliche una
« risorsa naturale » limitata e quindi introduce un limite alle concessioni di posteggio e stabilisce, in particolare, al
comma 4, il divieto di rinnovo automatico
delle concessioni scadute, nonché il divieto
esplicito di accordare vantaggi al concessionario uscente, mettendo così in serie
difficoltà gli operatori del settore che,
nella maggior parte dei casi, hanno effettuato notevoli investimenti per intraprendere e migliorare la propria attività e che,
in caso di mancato rinnovo della concessione, subirebbero danni rilevanti:

anche l'applicazione del primo comma dell'articolo 70 del predetto de-

creto legislativo pone dei problemi a quanto rivela al firmatario del presente atto di indirizzo, agli operatori del settore del commercio ambulante, nel momento in cui estende la possibilità di esercitare tale attività anche a società di capitali, trascurando il fatto oggettivo che tale tipo di commercio è tradizionalmente svolto da microimprese, spesso a conduzione familiare per cui il disposto del citato comma produrrebbe una evidente distorsione della concorrenza per la maggior forza finanziaria delle società di capitali;

il comma 5 dell'articolo 70 del citato decreto legislativo stabilisce che, in sede di conferenza unificata, debbano essere individuati i criteri per il rilascio dei rinnovi della concessione dei posteggi per il commercio in aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010; ma, in sede di conferenza unificata del 5 luglio 2012 e con i successivi interventi normativi di competenza regionale, non sono stati risolti i problemi di fondo del settore che continua a vivere in un clima difficile e di incertezza in quanto solo in sede di prima applicazione viene data priorità al criterio della « professionalità acquisita » ai fini del rinnovo delle concessioni,

impegna il Governo:

a promuovere un tavolo di confronto al fine di esaminare le criticità attuative dell'intesa prevista dall'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, siglata in data 5 luglio 2012 per una maggiore tutela degli interessi e della categoria e del settore;

ad approfondire, nell'ambito del tavolo di lavoro che sarà promosso presso il Ministero dello sviluppo economico, l'individuazione di modalità per dare attuatione del tatori del tator

zione agli impegni contenuti nell'ordine del giorno in materia di commercio ambulante n. 9/02426-A/031 del 9 luglio 2014.

-00146)

« Polidori ».

7-00832 Abrignani: Iniziative a favore del commercio ambulante.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, entrata in vigore il 28 dicembre 2006, viene anche denominata « direttiva servizi » o « direttiva Bolkestein », dal nome del Commissario europeo per il mercato interno, Fritz Bolkenstein, che ha curato e sostenuto questa direttiva;

si pone l'obiettivo di facilitare la circolazione e la fruibilità dei servizi nell'Unione europea tramite alcune azioni strategiche come la libertà di stabilimento dei servizi nell'Unione europea, la libertà di prestazione, la promozione della qualità, nonché la cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati. Nasce anche dalla convinzione che « una maggiore competitività del mercato dei servizi è essenziale per promuovere la crescita economica e creare posti di lavoro nell'Unione europea» e dalla consapevolezza che «i servizi costituiscono il motore della crescita economica e rappresentano il 70 per cento del Pil e dei posti di lavoro nella maggior parte degli Stati membri »;

la direttiva Servizi si presenta come una « direttiva quadro ». Essa non mira a dettare norme specifiche per la regolamentazione della materia dei servizi, ma tratta le questioni con un approccio orizzontale, con l'obiettivo di perseguire l'armonizzazione della materia nel tempo;

gli Stati membri hanno dovuto esaminare e semplificare le procedure e le formalità applicabili per accedere ad un'attività di servizi ed esercitarla; con il decreto legislativo n. 59 del 2010, lo Stato italiano ha dato attuazione alla direttiva comunitaria per la liberalizzazione dei servizi nel mercato interno;

con gli articoli 16 e 70 del decreto legislativo citato si sono apportate modificazioni alla normativa vigente in materia di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, stabilendo, prima di tutto, nuovi criteri per la selezione dei candidati al rilascio di concessioni di posteggio su aree pubbliche, nel caso in cui queste siano in numero limitato. Al comma 4 dell'articolo 16 è stato definito il divieto di rinnovo automatico delle concessioni stesse, e all'articolo 70, si prevede che l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche possa essere rilasciata, oltre che a persone fisiche e a società di persone, anche a società, di capitali regolarmente costituite o cooperative;

tali modifiche normative hanno messo in seria difficoltà un settore già particolarmente colpito dalla crisi;

il comma 5 dell'articolo 70, dispone che « Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a

quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie »;

in data 5 luglio 2012 è stata adottata l'intesa in sede di Conferenza unificata sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, prevedendo che la durata della concessione non può essere inferiore a nove anni, né superiore ai dodici. Sono inoltre individuati i criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti;

successivamente, il 24 gennaio 2013 è stato approvato un documento unitario delle regioni e province autonome, per l'attuazione dell'intesa della conferenza unificata al fine di rendere omogenei i criteri e le modalità dell'Intesa del 5 luglio 2012. In tale documento le regioni propongono di fissare la durata delle concessioni comunali dei posteggi per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e nei mercati turistici, nel limite massimo consentito dall'Intesa pari a 12 anni. Inoltre, viene definita la fase transitoria prevedendo che le concessioni scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, siano prorogate di diritto per sette anni quindi fino al 7 maggio 2017. Per le concessioni in scadenza dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza unificata e nei cinque anni successivi, si prevede la proroga di diritto fino al 4 luglio 2017, mentre per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, e che sono state rinnovate automaticamente, mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento di rilascio o di rinnovo;

superata la fase transitoria, dopo il mese di maggio 2017, i comuni dovranno dare il via alle selezioni in attuazione della nuova normativa, dando la massima evidenza alle disposizioni attuative dell'intesa e, almeno novanta giorni prima dell'effettuazione delle selezioni, darne comunicazione anche mediante avvisi pubblici, informandone le strutture comunali o provinciali delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore per pianificare la messa a bando delle stesse,

impegna il Governo

ad attivare un confronto tra le associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche per approfondire le criticità contenute nella nuova normativa di recepimento della direttiva 2006/123/CE.

(8-00147) « Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano, Squeri ».

7-00703 Ricciatti: Iniziative normative volte alla tutela della figura professionale dell'agente di commercio.

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La X Commissione,

premesso che:

le principali associazioni di categoria hanno ripetutamente denunciato l'impatto profondo – in termini di riduzione di fatturato, di provvigioni e di accresciuta incidenza dei costi d'esercizio – di una lunga stagione di crisi e di recessione sul mondo dei circa 240 mila agenti e rappresentanti di commercio operanti nel nostro Paese;

in particolare, è stata richiamata l'attenzione sul peculiare profilo degli agenti monomandatari e sul rischio di abusi nel ricorso al contratto di agenzia in regime di monomandato laddove l'utilizzo di tale forma contrattuale sia volto a celare la realtà di rapporti di lavoro subordinato, ferma restando, invece, la legittimità degli effettivi contratti di monomandato quale opzione prevista dagli accordi economici collettivi e rispondente ad esigenze di fidelizzazione, di ottimizzazione delle reti di vendita e di organizzazione societaria dell'attività;

l'attività dell'agente di commercio è infatti regolata, nel rapporto con l'agenzia/impresa preponente, da una serie di disposizioni contenute nel Codice civile (articoli 1742-1752), negli accordi economici collettivi – i più usati e citati nei contratti sono quelli dell'industria/cooperazione (2002/2014) e del commercio (2009) – e dal mandato di agenzia; disposizioni di legge prevedono inoltre requisiti professionali e di onorabilità per ottenere l'idoneità all'esercizio dell'attività;

nell'articolo 1742 del Codice civile, l'agente di commercio si caratterizza per lo svolgimento di una attività: stabile e continuativa, volta a promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente; in una zona determinata, solitamente con diritto e obbligo di esclusiva; in regime di completa autonomia, con retribuzione a provvigione sugli affari da lui conclusi, con l'onere delle spese e quindi con il rischio economico del risultato a suo carico. Non può essere, pertanto, considerato agente o rappresentante di commercio colui il quale venga saltuariamente incaricato di promuovere o concludere contratti (come ad esempio il procacciatore d'affari);

la distinzione fra agente di commercio monomandatario e plurimandatario non è prevista nel Codice civile, ma è stata istituita con gli accordi economici collettivi degli anni '60;

il contratto o mandato d'agenzia dell'agente monomandatario è quindi un istituto costruito in larghissima parte per via di una disciplina contrattuale che prevede che le parti, nell'ambito della loro autonomia, possano arricchire il contratto, di numerose clausole accessorie;

più in generale, le rappresentanze degli agenti e rappresentanti di commercio hanno poi sottolineato esigenze attinenti: alla deducibilità dei costi di acquisto delle autovetture strumentali allo svolgimento dell'attività; ad adeguati parametri di incassi e di acquisti di beni strumentali per l'applicazione alla categoria del regime dei contribuenti minimi; all'affinamento degli studi di settore; all'assoggettamento IRAP e ai crediti d'imposta; alla modulazione dell'esperienza delle reti d'impresa anche per agenti e rappresentanti,

impegna il Governo

a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro tra le Amministrazioni interessate e le parti sociali dedicato – fermo restando l'autonomo confronto tra le parti sociali medesime in materia di Accordi economici collettivi – all'efficientamento del sistema dei controlli, anche sul versante contributivo e previdenziale, ai fini del contrasto di usi distorti dei mandati d'agenzia o di forme di contratto diverse dal mandato d'agenzia, nonché alla verifica della possibilità di mettere in opera strumenti d'intervento che – sul terreno delle politiche

fiscali e dell'impulso agli investimenti ed all'innovazione – accompagnino la crescita professionale della categoria degli agenti e rappresentanti di commercio.

(8-00148) « Ricciatti, Taranto, Della Valle, Ferrara, Vico, Franco Bordo, Senaldi, Scotto, Benamati, Fratoianni, Basso, Pannarale, Bargero, Scuvera, Placido, Montroni, Bini, Melilla, Cani, Quaranta, Arlotti, Piras, Ca-Becattini, mani, Duranti, Sannicandro, Folino, Donati, Kronbichler, Impegno, Tidei, Pellegrino, Ginefra, Zaratti, Peluffo, Martella, Nicchi. Abrignani, Galgano, Da Villa, Cancelleri, Vallascas, Fanti-Crippa. Polidori. nati, Squeri ».